

Tribunale di Torino, 10 marzo 2009 – Est. Di Capua.

Appello – Procedimento avanti al Tribunale – Applicazione dell’art. 183, comma 6 cod. proc. civ. – Esclusione.

Nel procedimento in grado di appello davanti al Tribunale deve ritenersi inammissibile l’istanza di concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. (così come sostituito, con decorrenza dal 1 marzo 2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 Legge n. 263/2005) in quanto tale norma contrasta con la struttura del processo di appello quale prevista dagli artt. 345, 350 e 352 cod. proc. civ.. (edc)

IL CASO.it

omissis

Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all’udienza in data 06.03.2009 nella causa in grado di appello iscritta al n. 23433/08 R.G. promossa dal sig. C. M. (rappresentato e difeso dall’Avv. T. S.) contro il COMUNE * (rappresentato e difeso dall’Avv. M. R.), ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto opportuno riservare alla fase decisionale la valutazione sull’ammissibilità o meno dell’eccezione proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.02.2009, relativa alla fondatezza dell’accertamento in merito all’onere della prova da parte della P.A. (ritenuta tardiva ed inammissibile dalla parte appellata);

Letta l’istanza proposta da parte appellante intesa ad ottenere la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. e ritenuto che la stessa non possa trovare accoglimento, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- ai sensi dell’art. 359 c.p.c., “Nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”;

- l’art. 359 c.p.c., che contiene una norma di chiusura, non rinvia dunque integralmente e/o automaticamente alla disciplina del processo di primo grado, richiedendosi infatti che quella disciplina sia “compatibile” con la struttura e le funzioni tipiche del giudizio di appello;

- in particolare, deve ritenersi incompatibile la disciplina prevista dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall’art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall’art. 1 Legge n. 263/2005), ai sensi del quale:

“Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.

- la disciplina prevista dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. contrasta, infatti, sia con la struttura del giudizio di appello prevista dagli artt. 350 e 352 c.p.c., sia con quanto previsto dall’art. 345 c.p.c.;

Ritenuto, pertanto, di dover invitare le parti a precisare le conclusioni;

P.Q.M.

Riserva alla fase decisionale la valutazione sull’ammissibilità o meno dell’eccezione proposta dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.02.2009, relativa alla fondatezza dell’accertamento in merito all’onere della prova da parte della P.A. (e ritenuta tardiva ed inammissibile dalla parte appellata);

Respinge l’istanza proposta da parte appellante intesa ad ottenere la concessione dei termini

perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c.;

Invita le parti a precisare davanti a sé le conclusioni e

Fissa a tale fine udienza avanti a sé in data Venerdì 13 novembre 2009 ore 10,00.

Autorizza il ritiro dei fascicoli di parte.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti.

Torino, lì 10.03.2009.

Depositata in data 10.03.2009